

**Tribunale di Frosinone, Composizione Collegiale, P – Sentenza n. 2038 del 29.12.2022**

Estensore: *Ruscito*

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ABUSO DI UFFICIO – VIOLAZIONE DI LEGGE - ESERCIZIO DI POTERE DISCREZIONALE – OBBLIGO DI ASTENSIONE – ESCLUSIONE

Non è configurabile il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., nella sua attuale formulazione a seguito della modifica introdotta dall'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. in legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora l'atto amministrativo posto in essere dal pubblico ufficiale sia connotato da un chiaro margine di discrezionalità pura ed eventualmente tecnica.

Neppure può dirsi integrato l'elemento oggettivo del reato per violazione dell'obbligo di astensione - rimasto immutato in seguito alla menzionata riforma - qualora non sussista alcun atto amministrativo direttamente riferibile alla funzione precipuamente svolta dall'imputato rispetto alla cui adozione questi avrebbe omesso di astenersi. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato in capo all'imputato, cui era stato contestato, in qualità di consigliere comunale con delega alla Polizia Municipale di un Ente locale, di non essersi astenuto dal determinare e/o sollecitare altri all'emanazione di ordinanze che lui stesso non aveva potere di emanare).